

Informativa per la clientela di studio

N. 89 del 17.06.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Lettere delle Entrate su omesse plusvalenze

*L'Agenzia delle Entrate sta fornendo via posta elettronica certificata le **informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nella dichiarazione dei redditi, ai titolari di reddito d'impresa che hanno optato per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.***

Tale azione è finalizzata a migliorare i rapporti con i contribuenti, cercando di perseguire obiettivi di trasparenza e collaborazione, e scommettono sulla condivisione delle informazioni "a monte" per semplificare gli adempimenti, promuovere la compliance e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Premessa

Come noto, l'art. 1, comma 634, Finanziaria 2015, prevede che, al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo tra Fisco e contribuente, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di quest'ultimo o dell'intermediario abilitato gli elementi e le informazioni** attinenti:

⇒ *"ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione ... alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti".*

Inoltre, ai sensi:

- del comma 635, le informazioni in esame possono essere messe a disposizione del contribuente/intermediario "anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti";
- del comma 636, "con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuato le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza".

Comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate

Con il Provvedimento 25.5.2015 l'Agenzia delle Entrate,

⇒ *"al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili",*

concretizza una prima applicazione di tali disposizioni prevedendo l'invio di una specifica comunicazione ai titolari di reddito d'impresa contenente la rilevazione di "possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell'anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi".

In particolare nella comunicazione in esame sono evidenziate le seguenti informazioni:

- a) numero identificativo della comunicazione;
- b) modello di dichiarazione presentata relativa all'anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
- c) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
- d) ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione ex artt. 86 e 88, TUIR;
- e) numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
- f) dati relativi alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2011, nella quale la quota di competenza risultata parzialmente o totalmente omessa;
- g) ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Modalità di invio

Le suddette informazioni saranno comunicate dall'Agenzia:

- all'indirizzo PEC attivato dal contribuente;
ovvero:
- per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'INI-PEC.

Il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può richiedere tramite email (agli indirizzi riportati nella comunicazione ricevuta) informazioni ovvero comunicare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest'ultima.

I dati e le informazioni oggetto della comunicazione saranno altresì messi a disposizione della Guardia di Finanza.

Regolarizzazione

Il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori/violazioni commesse mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, "beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse".

Si rammenta che, a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015, il ravvedimento è possibile a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, a conoscenza degli interessati, "salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento" o delle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 e 54-bis, D.P.R. n. 633/72 e degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....